

TI_GERICHTE 11.2001.31 vom 5. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.31

FR: TI_GERICHTE 11.2001.31 du 5 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2001.31 del 5 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Nel caso specifico il figlio, che ha compiuto 12 anni il 2 maggio 2002, è stato ascoltato in prima sede dallo psicologo _____ il 26 gennaio 1999, alla presenza della madre, e l'8 febbraio successivo, accompagnato dal padre (rapporto del 19 maggio 1999, pag. 1 verso il basso, nel fascicolo “perizia dr _____”). Non vi sono dunque ragioni per ordinare una nuova audizione in appello, tanto meno ove si consideri che – come si è appena detto – i soli punti litigiosi in questa sede rimangono di natura pecuniaria. Quanto al contributo di mantenimento, i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche fossero assistiti da un curatore (FF _____ I _____ in fondo). Un'audizione potrebbe rivelarsi utile, invero, nel caso in cui i loro interessi scolastici o professionali fossero suscettibili d'influire apprezzabilmente sull'entità del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Nella fattispecie, tuttavia, il ragazzo ha dodici anni e non si può pretendere che formuli sin d'ora progetti su scelte scolastiche o indirizzi professionali. Ci si può dunque dispensare da una nuova audizione, anche per evitargli inutili tensioni. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.

E. 3

Il Pretore ha negato alla moglie ogni contributo alimentare dopo il divorzio, ritenendo che essa – con la sua formazione ed esperienza professionale di infermiera – sia in grado di provvedere da sé sola al proprio debito mantenimento. L'interessata, a dire del primo giudice, ha lavorato anche durante il matrimonio ed è inoltre libera da impegni maggiori nella cura del figlio, il quale è stato internato all'istituto _____ di _____ o. È vero, ha soggiunto il Pretore, che dopo la separazione la convenuta ha tentato invano di trovare un impiego. Essa non ha dimostrato tuttavia di aver fatto tutti gli sforzi necessari in vista di un suo reinserimento professionale. A maggior ragione se appena si pensa che nel Ticino – come nel resto della Svizzera – il mercato del lavoro nel settore infermieristico è afflitto da una notoria carenza di personale e consente perciò ampi sbocchi professionali. Ne ha concluso, il Pretore, che la situazione personale dell'interessata non giustifica alcuna protrazione dell'obbligo di assistenza del marito oltre lo scioglimento del matrimonio.

E. 4

L'appellante sostiene che il Pretore ha attribuito soverchia importanza al principio del clean break senza tener conto del principio di solidarietà postmatrimoniale. Essa sottolinea che il matrimonio, dal quale è nato un figlio, è durato più di 15 anni (di cui 11 trascorsi in comunione domestica) e configura dunque un'unione di lunga durata. Sulla ripartizione dei compiti l'interessata rileva di avere lavorato solo per brevi periodi e in prevalenza a tempo parziale, sicché l'attività di casalinga e l'educazione del figlio hanno avuto un ruolo preponderante. Il primo giudice avrebbe inoltre disconosciuto che essa, pur essendo ancora giovane, non è assolutamente in grado di reinserirsi nel mondo professionale a causa di un incidente della circolazione di cui è stata vittima il 14 dicembre 1996, che l'ha resa completamente inabile al lavoro. L'appellante reputa pertanto giustificato – in ultima analisi – un contributo in suo favore dopo il divorzio di fr. 1200.– mensili fino al 31 dicembre 2011.

E. 5

Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve provvedere per quanto possibile al proprio sostentamento in modo autonomo (clean break : Hausheer/Spycher, *Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts*, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, *Kommentar zum neuen Scheidungsrecht*, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per consentirgli di raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro coniuge può essere tenuto a prestare un contributo alimentare (principio della solidarietà). L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge beneficiario, in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da lui, ovvero dalla sua capacità di cominciare o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con riferimenti). Per valutare se si giustifichi un contributo di mantenimento il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: *De l'ancien au nouveau droit du divorce*, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante l'unione, l'età e la salute di loro, così come il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra per converso in linea di conto (Schwenzer in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).

E. 6

In concreto i coniugi, sposatisi l'8 novembre 1985, si sono separati nel dicembre 1996, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per traslocare dai propri genitori e stabilirsi poi in un appartamento a _____ (act. IX, pag. 3 a metà; verbale del 15 maggio 2001, pag. 2 nel mezzo). La vita in comune è durata perciò undici anni, onde l'esistenza di un matrimonio – come rileva l'appellante – di lunga durata (cfr. Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Ciò significa che la convenuta ha diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto a suo tempo durante la comunione

domestica (DTF del 29 giugno 2001 in re X, 5C.111/2001, consid. 2c, e del 29 ottobre 2001 in re K., 5C.205/2001, consid. 4c). È pacifico altresì che la moglie, durante la vita in comune, ha lavorato solo saltuariamente, occupandosi per il resto della casa e dell'educazione del figlio (doc. 24, 25 e 31; v. anche petizione, pag. 6 verso l'alto, e duplica, pag. 6 in alto). La durata del matrimonio, la ripartizione dei ruoli fra i coniugi e le cure prodigate al figlio durante la comunione domestica giustificano quindi, di per sé, un contributo di mantenimento.

E. 7

Quanto alle prospettive di reddito della moglie, dall'istruttoria di appello è emerso che con decisione del 12 dicembre 2001 (nel fascicolo “documenti prodotti dall'appellante”) l'Ufficio AI ha ritenuto l'interessata invalida al 70% dal 1° dicembre 1997. Gli accertamenti esperiti dall'autorità amministrativa per giungere a siffatta conclusione non vincolano il giudice civile, ma nulla induce a ritenerli inattendibili ai fini della valutazione della capacità lucrativa della moglie. Del resto l'attore, invitato dalla giudice delegata a esprimersi al riguardo, si è limitato a prendere atto della risoluzione e a chiedere la restituzione degli alimenti provvisori già versati all'appellante (lettera del 21 dicembre 2001, pag. 1 in alto e in fondo). Date le nuove emergenze istruttorie, l'assunto del Pretore secondo cui la moglie sarebbe in grado di far fronte in modo autonomo al proprio sostentamento, dopo il divorzio, si rivela pertanto infondato. Nulla induce per altro a ritenere – né l'attore pretende – che l'appellante sia concretamente in grado di trovare un lavoro nella misura della sua capacità lavorativa residua del 30%. Ciò appare improbabile se si pensa che l'invalidità riguarda disturbi sia fisici (fibromialgia, cervicalgie e lombalgie croniche, sindrome femoropatellare ecc.), ma anche psichici (sindrome depressiva insorta dopo il parto, aggravatasi a causa del citato incidente della circolazione: rapporto 10 aprile 2001 del Servizio di accertamento medico dell'Assicurazione invalidità, pag. 7 in basso, pag. 8 verso il basso e pag. 10 in fondo, doc. 5 nel fascicolo “documenti prodotti dall'appellante”). Dal rapporto emerge anzi che “il quadro psichico si è ormai cronicizzato, con probabilità di peggioramento” (pag. 8 verso l'alto). Prevedere la ripresa di un'attività lucrativa in simili condizioni non sarebbe realistico.

E. 8

Il Pretore non ha accertato la situazione finanziaria delle parti. Ora, dall'istruttoria di appello risulta che l'appellante può contare attualmente su una rendita AI (senza quella per il figlio, destinata a coprire il fabbisogno di lui) di fr. 1483.– mensili (decisione 12 dicembre 2001 dell'Ufficio AI, nel fascicolo “documenti prodotti dall'appellante”). Il suo fabbisogno minimo può essere stabilito in fr. 2858.– mensili (arrotondati), così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.– (anziché fr. 1250.–, l'interessata non avendo la custodia del figlio), canone di locazione fr. 1330.– (doc. 1, nel fascicolo citato), premio della cassa malati con il sussidio fr. 217.60 (doc. 1.5 esibito con l'appello, pag. 2 in alto), spese di trasporto fr. 93.– (pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” per 3 zone, che copre per esempio la regione del _____), onere fiscale fr. 117.45 (doc. 4 nel fascicolo citato: imposta federale diretta fr. 99.–, imposta cantonale fr. 614.50, imposta comunale [con un moltiplicatore per il Comune di _____ dell'82.5%] fr. 676.10, imposta personale fr. 20.–, il tutto suddiviso su dodici mesi). Ne segue che l'appellante, con la sua rendita di fr. 1483.– mensili, non è in grado di sovvenire autonomamente al proprio fabbisogno minimo di fr. 2858.– mensili.

E. 9

Nella menzionata lettera del 21 dicembre 2001 l'attore, preso atto che all'appellante percepisce una rendita AI con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1998, ha chiesto il rimborso dei contributi provvisionali riscossi – a suo dire – indebitamente dalla moglie. Se non che, il decreto cautelare del 13 dicembre 1996 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisoriale (inc. _____) non può essere rimesso in discussione nell'ambito di una successiva azione di merito, sia essa di divorzio o di risarcimento del danno (DTF 127 III 498 consid. 3a, 500 consid. 3b/aa e 502 consid. 3b/bb con riferimenti). Eventuali contributi provvisionali versati in eccesso non vanno pertanto restituiti (DTF del 10 gennaio 2002 pubblicata in FamPra.ch 2/2002 n. 50, pag. 373 consid. 3c/bb), ma possono essere computati nel contributo di mantenimento dopo il divorzio (Vogel in: ZBJV 123/1987 pag. 269 nel mezzo). Il fatto è che l'attore non indica in che misura la moglie avrebbe percepito alimenti indebiti, né è possibile desumere tale dato dagli atti, ove appena si consideri che il contributo provvisoriale fissato dal Pretore non si fondava sul calcolo delle entrate e delle uscite familiari (che andrebbe ricalcolato inserendo nel reddito della moglie la rendita AI di fr. 1483.– mensili), ma trae origine da un accordo fra le parti (cfr. decreto del 13 dicembre 1996, pag. 1 a metà). Si aggiunga che dall'aprile 1998 il marito ha ridotto unilateralmente i contributi per moglie e figlio, passando dai fr. 2000.– stabiliti dal Pretore a fr. 1400.– mensili (doc. 1; petizione, pag. 5 a metà) e poi, dall'aprile 1999, a fr. 1200.– mensili (act. IX, pag. 4 verso l'alto). Ciò posto, il marito risulta avere versato alimenti finanche inferiori a quanto dovuto in virtù del noto decreto cautelare.

E. 10

aprile 2002 in re P., consid. 15). Ciò posto, con un investimento ragionato in obbligazioni in franchi svizzeri a media scadenza l'appellante potrà ricavare dal capitale (fr. 42 000.–) circa fr. 105.– mensili. Aggiungendo quest'ultima cifra alla rendita AI di fr. 1483.–, il reddito complessivo dell'interessata raggiunge fr. 1588.– mensili. Tale importo non basta tuttavia, una volta ancora, per far fronte al fabbisogno minimo di fr. 2858.– mensili.

E. 11

Dalla nota decisione 12 dicembre 2001 dell'Ufficio AI si evince per di più che all'appellante è stata riconosciuta solo una rendita parziale “a causa di lacune contributive”, l'interessata essendo “entrata in Svizzera soltanto nel corso dell'anno 1985” (pag. 2 in alto). Dato che la rendita ridotta non è sufficiente, come si è visto, a coprire il fabbisogno minimo della moglie, essa potrebbe avere diritto – di per sé – alle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: LPC; RS 831.30). Contrariamente alla rendita d'invalidità, le prestazioni complementari sono però sussidiarie, stanziare cioè nella misura in cui il reddito determinante sia inferiore alle spese riconosciute all'assicurato (art. 2 cpv. 1 e 3 a cpv. 1 LPC). E per calcolare il reddito determinante l'autorità amministrativa deve tener conto, fra l'altro, delle “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 3 c cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari. Esse non incidono dunque sull'obbligo contributivo dell'attore nei confronti dell'appellante, non rientrando nei redditi di lei (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 46 ad art. 125 CC).

E. 12

Il marito dispone dal canto suo di un reddito netto, compresa la 13^a mensilità e gli assegni familiari, di circa fr. 6500.– mensili (conteggio di stipendio del maggio 2001, nel fascicolo “documenti prodotti dall'attore”). Il suo fabbisogno minimo è di fr. 2890.– mensili (arrotondati), così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, alloggio fr. 1175.40 (lettera 25 gennaio 2001 del _____, nel fascicolo citato: interesse ipotecario fr. 726.60, ammortamento fr. 300.–; piano di ripartizione delle spese condominiali 1999/2000: fr. 148.80, il tutto riportato sulla quota di comproprietà dell'attore di ½), premio della cassa malati fr. 250.90 (polizza del 18 ottobre 2000, nel fascicolo citato), spese di trasporto fr. 93.– (pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” per 3 zone, che copre la regione del _____), assicurazioni domestiche fr. 64.75 (conteggi del 26 marzo e dell'11 giugno 2001, nel fascicolo citato), onere fiscale fr. 203.30 (tassazione del 10 maggio 1999, nel fascicolo citato: imposta federale diretta fr. 120.40, imposta cantonale fr. 1175.10, imposta comunale [con un moltiplicatore per il Comune di _____ dell'85%] fr. 1124.05, imposta personale fr. 20.–, il tutto suddiviso su dodici mesi). All'attore non possono invece essere riconosciute le spese per un veicolo privato (fatture nel fascicolo citato), non avendo egli dimostrato di dover far capo all'automobile per motivi professionali o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Né possono essere inserite nel fabbisogno di lui le spese telefoniche risultanti dalla fattura 6 maggio 2001 (nel fascicolo citato), i costi del telefono essendo già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (cfr. DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). L'attore produce inoltre una dichiarazione del 12 febbraio 1998 (nel fascicolo citato), da cui risulta un debito verso terzi di fr. 28 000.–, con interesse dell'1%, rimborsabile non prima di 10 anni dalla concessione del mutuo. Nulla è dato di sapere tuttavia sulla natura o sullo scopo del debito, il che rende impossibile stabilire se esso sia stato acceso per esigenze familiari o con l'accordo della moglie. Tale onere non può dunque essere considerato nel fabbisogno dell'interessato (cfr. DTF 127 III 289 consid. 2a/bb pag. 292 con riferimenti). Dedotto il fabbisogno di fr. 2890.– dal reddito di fr. 6500.–, all'attore rimane in definitiva un agio mensile di fr. 3610.–.

E. 13

Il “debito mantenimento” cui si riferisce l'art. 125 CC va apprezzato di caso in caso. Verso il basso, esso non può situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo; verso l'alto, esso non può situarsi sopra il livello del tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; cfr. Werro, *Concubinage, mariage et démariage*, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.). Nel già citato giudizio cautelare dell'11 aprile 2000 (inc. _____) questa Camera aveva accertato un reddito del marito, poco dopo la separazione, di fr. 6350.– mensili e un fabbisogno del medesimo pari a fr. 4813.– mensili (consid. 3). In mancanza di dati più precisi sul tenore di vita dei coniugi durante la convivenza, gli accertamenti esperiti allora sono l'unico punto di riferimento per stabilire la situazione finanziaria delle parti all'epoca della separazione (I CCA, sentenza del 18 luglio 2001 in re L., consid. 4). La moglie, da parte sua, non aveva entrate regolari e il suo fabbisogno risultava di fr. 2187.– così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo in vigore nel 1996 fr. 1025.–, spese per l'alloggio fr. 900.– (risposta, pag. 5 a metà, cifra rimasta incontestata), premio della cassa malati fr. 262.30 (doc. E, nell'inc. _____). Per risalire al fabbisogno familiare durante la convivenza occorre altresì considerare che le parti dovevano far fronte agli oneri di una sola economia domestica, ciò che giustifica una riduzione del fabbisogno dopo la separazione di fr. 1000.– mensili, pari al costo per l'alloggio sopportato dal marito quando è andato a

vivere per conto proprio (I CCA, sentenza dell'11 aprile 2000 fra le stesse parti, consid. 3, con rinvio alla petizione di divorzio, pag. 6 in basso). Quanto al figlio _____, le raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù del Canton _____, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedevano – nell'edizione del gennaio 1996 – un fabbisogno medio in denaro per un figlio unico di 6 anni, senza le spese per la cura e l'educazione (prestate in natura dalla madre), di fr. 980.– mensili. La famiglia poteva in definitiva contare su un reddito di fr. 6350.– mensili e doveva far fronte a un fabbisogno complessivo di fr. 6980.– mensili (fabbisogno minimo del marito fr. 4813.–, fabbisogno minimo della moglie fr. 2187.–, fabbisogno in denaro del figlio fr. 980.–, meno i predetti fr. 1000.–). Onde un ammanco, prima della separazione, di fr. 630.– mensili. Ne discende che la famiglia, a quel momento, viveva ai limiti del minimo esistenziale. Non si giustifica perciò che il contributo di mantenimento per la moglie, dopo il divorzio, ecceda la copertura del relativo fabbisogno minimo.

E. 14

Per l'art. 125 cpv. 3 CC un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto ove sia manifestamente iniquo, soprattutto perché l'avente diritto ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia (n. 1), oppure ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa (n. 2) o ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata (n. 3). In concreto non si scorgono estremi del genere, né il marito pretende che la moglie abbia commesso colpa grave o che la pretesa di lei costituisca un abuso di diritto. Del resto il diniego o la riduzione del contributo vanno ammessi con riserbo (DTF 127 III 66 consid. 2a).

E. 15

Riguardo al contributo alimentare per _____, il Pretore – accertato uno stipendio dell'attore di fr. 5896.35 mensili – si è limitato a considerare “ragionevole la proposta avanzata dal padre di pagare per il figlio, oltre alla retta dell'istituto (e tutte le eventuali spese connesse), anche un ulteriore importo mensile di fr. 400.– fino ai 12 anni e di fr. 600.– dai 12 ai 18 anni oltre agli assegni familiari” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). L'appellante fa valere che simile contributo non assicura il fabbisogno in denaro del ragazzo, che dev'essere rivalutato da fr. 400.– a fr. 650.– mensili fino al compimento del 12° anno d'età e da fr. 600.– a fr. 800.– mensili dal 13° anno fino alla maggiore età. a) Nella procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per i figli minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Ora, giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, tenendo conto della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione alle cure del genitore non affidatario. Al debitore del contributo dev'essere lasciato, in ogni modo, almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Tutto quanto riguarda i figli minorenni è retto dipoi – per diritto federale – dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato perciò alle richieste di giudizio, né alle allegazioni o alle prove offerte, e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8). b) La versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù (ora Ufficio per la gioventù e l'orientamento professionale) del Canton _____ nel mese di gennaio del 2000 indica, per figli unici in età compresa fra i 12 e i 18 anni, un fabbisogno in denaro di fr. 1920.–

mensili. In concreto occorre tener conto nondimeno che nessuno dei genitori ha la custodia di _____ k, internato dal Pretore all'istituto _____ di _____ (sentenza impugnata, dispositivi n. 4 e 5). E durante il soggiorno in istituto (dal lunedì mattina al venerdì sera, salvo i giorni festivi e una parte delle ferie scolastiche: dichiarazione 27 aprile 2001 del curatore, nel fascicolo “documenti per il figlio _____”) gli oneri per vitto (fr. 385.–), alloggio (fr. 310.–), cura e educazione (fr. 300.–) sono sostituiti dalla retta dell'istituto, di fr. 130.– mensili (dichiarazione 25 aprile 2001 dell'istituto _____, nel fascicolo citato). Il fabbisogno del ragazzo si è ridotto pertanto a fr. 1055.– mensili. Nella commisurazione del contributo alimentare va considerata inoltre, ove il diritto di visita risulti più ampio dell'usuale (Wullschleger in: Schwenger, Praxiskommentar Scheidungsrecht , op. cit., n. 46 seg. ad art. 285 CC), la partecipazione del genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC). In concreto, quando non frequenta l'istituto _____, _____ si trova in visita dai genitori. Egli soggiorna in prevalenza dalla madre, con la quale trascorre quasi tutta la settimana (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo) e buona parte delle vacanze scolastiche (cfr. la predetta dichiarazione 27 aprile 2001 del curatore). Ciò posto, per tener conto delle maggiori spese sopportate dalla madre durante l'esercizio del diritto di visita, si giustifica equitativamente di inserire nel fabbisogno in denaro del ragazzo un terzo degli oneri correnti per il vitto (cfr. Wullschleger, loc. cit.), ossia fr. 130.– mensili (arrotondati). Adattando gli importi fissati nelle note raccomandazioni al caso specifico, il fabbisogno in denaro del figlio si attesta quindi attorno ai fr. 1185.– mensili (fr. 1055.– più fr. 130.–). c) Con la ripetuta decisione 12 dicembre 2001 dell'Ufficio AI, _____ si è visto assegnare una rendita completiva di fr. 593.– mensili, versata alla madre – beneficiaria della rendita principale (art. 35 cpv. 4 LAI), ma destinata alle necessità del ragazzo (cfr. DTF 119 V 428 consid. 4a). Il fabbisogno del figlio risultando coperto, appare equo porre la rendita completiva in deduzione degli alimenti versati dal padre. Al pari della rendita principale, anche la rendita completiva è stata versata con effetto retroattivo, dal 1° ottobre 1998 al 30 novembre 2001. Non si giustifica tuttavia di imputare al figlio un eventuale reddito da tale sostanza (fr. 593.– per 38 mensilità), ove si consideri che il contributo provvisorio stabilito dal Pretore nel 1996 (fr. 400.– mensili) – che il padre ha unilateralmente ridotto dall'aprile del 1998 (consid. 9) – non bastava nemmeno lontanamente a sopperire al fabbisogno del ragazzo di fr. 980.– mensili (consid. 13) e che l'attore, nella sua lettera del 21 dicembre 2001 alla Camera, dichiara di rinunciare a pretese per contributi arretrati in favore del figlio (pag. 2).

E. 16

Il quadro complessivo della situazione va riassunto, in ultima analisi, come segue. L'attore consegue un reddito netto di fr. 6500.– mensili (compresi gli assegni familiari) e ha un fabbisogno minimo di fr. 2890.– mensili. La sua disponibilità è pertanto di fr. 3610.– mensili. L'appellante ha redditi per complessivi fr. 1588.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2858.– mensili. La sua disponibilità finanziaria è quindi nulla: anzi, essa abbisogna di fr. 1270.– mensili per sopperire a sé medesima. Il figlio non ha redditi propri, ma beneficia di una rendita completiva AI di fr. 593.– mensili versata alla madre. Il suo fabbisogno in denaro è di fr. 1185.– mensili. Nelle condizioni descritte l'attore dovrebbe pagare un contributo per la moglie di fr. 1270.– mensili e uno per il figlio di fr. 592.– mensili (fr. 1185.– meno fr. 593.–). Al dibattimento finale del 19 febbraio 2002 l'appellante ha ridotto nondimeno l'importo della rendita da lei richiesta da fr. 1700.– a fr. 1200.– mensili. E siccome i rapporti patrimoniali fra coniugi sono governati dalla massima dispositiva e dal principio attitatorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad

art. 419 b), il contributo per la moglie dev'essere contenuto entro i limiti delle domande di giudizio (art. 86 CPC). Quanto al contributo alimentare per il figlio, primo giudice ha imposto all'attore di versare la retta scolastica (così come “tutte le eventuali altre spese connesse”) direttamente all'istituto _____ e di corrispondere il resto alla madre. Quest'ultima, ancorché privata della custodia sul figlio, è titolare dell'autorità parentale (sentenza impugnata, dispositivo n. 6) e – in mancanza di restrizioni – rappresentante legale di _____ (art. 304 cpv. 1 CC). Il versamento del contributo per il figlio dovrebbe dunque aver luogo per il tramite di lei (art. 289 cpv. 1 CC; Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna 1997, n. 14 e 16 ad art. 289 CC). L'interessata non solleva tuttavia contestazioni sul modo di pagamento disposto dal Pretore, dal quale non è quindi il caso di scostarsi. Tolta la retta dell'istituto _____, l'attore dovrebbe versare così all'appellante un contributo per il figlio, compresi gli assegni familiari, di fr. 462.– mensili (fr. 592.– meno fr. 130.–). Se non che, il primo giudice ha riconosciuto al figlio, oltre agli oneri per la frequenza dell'istituto e agli assegni familiari, un contributo indicizzato dal 12° anno di fr. 600.– mensili. L'attore avendo rinunciato ad appellare tale sentenza, non sussistono ragioni per ridurre d'ufficio il contributo, l'attore vedendosi garantito in ogni caso il fabbisogno minimo. Rettamente il primo giudice ha limitato dipoi la durata del contributo al 18° anno d'età di _____, non essendo al momento possibile formulare previsioni attendibili sulla durata della formazione di lui. Qualora la situazione economica o logistica degli interessati dovesse subire modifiche di rilievo, in particolare nel caso in cui la madre ottenesse in futuro l'affidamento di _____ come da lei auspicato (pag. 11 nel mezzo), i genitori o il figlio potranno sempre chiedere un adeguamento del contributo alle nuove circostanze (art. 286 cpv. 2 CC).

E. 17

Ne discende che, in parziale accoglimento dell'appello, alla convenuta dev'essere riconosciuto un contributo di mantenimento, non indicizzato, di fr. 1200.– mensili. Esso è dovuto fino al 31 dicembre 2008, la moglie avendo limitato in prima sede a tale data la durata del proprio mantenimento (risposta, pag. 7 verso il basso). La rinuncia a postulare alimenti dopo di allora è valida, giacché – come si è detto poc'anzi (consid. 16) – i rapporti patrimoniali fra i coniugi sono retti dalla massima dispositiva e dal principio attitatorio. Nel memoriale di appello la moglie chiede invero un contributo fino al 31 dicembre 2010 e, al dibattimento finale del 19 febbraio 2002, conclude per una durata della rendita fino al 31 dicembre 2011 (act. XXII, pag. 1 in basso). Ora, l'art. 138 cpv. 1 seconda frase CC autorizza le parti a formulare nuove domande davanti all'autorità cantonale superiore. Tali richieste, secondo il chiaro tenore della predetta disposizione, devono però essere “fondate su fatti o mezzi di prova nuovi” (cfr. anche Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 7 ad art. 138 CC con rinvio). Ciò non è il caso in concreto, l'interessata limitandosi a chiedere che i contributi vengano erogati per dieci anni dopo l'emanazione dell'odierna sentenza (appello, pag. 2 verso l'alto; act. XXII, loc. cit.). Le nuove conclusioni in appello si rivelano dunque irricevibili nella misura in cui tendono a un contributo alimentare dopo il 31 dicembre 2008.

E. 18

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La moglie esce vittoriosa sul principio del contributo alimentare per sé, ma non nella misura inizialmente richiesta. Tale risultato è per altro determinato, almeno in parte, dai fatti nuovi e dagli accertamenti esperiti in questa sede, segnatamente sull'invalidità a lei riconosciuta

con decisione del 12 dicembre 2001. Essa soccombe inoltre sull'aumento del contributo per il figlio. Appare equo pertanto suddividere i costi fra le parti in ragione di metà ciascuno e compensare le ripetibili. Il pronunciato attuale impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado che, viste le richieste di giudizio, si giustifica di porre per tre quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. Quanto alle ripetibili, il Pretore le ha compensate, senza esprimersi sulla loro entità. Con l'appello l'interessata non rivendica ripetibili di prima sede, né tanto meno quantifica un'eventuale richiesta. Al riguardo la sentenza del Pretore può dunque rimanere invariata. Le domande dell'appellante intese alla concessione di una provvigione ad litem di fr. 3000.– (in appello) e dell'assistenza giudiziaria (in entrambi i gradi di giudizio) sono destinate all'insuccesso. Certo, il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 segg. con riferimenti; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 135 ad art. 159 CC). Sotto questo profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha mutato, i costi della procedura di divorzio rimanendo a carico dell'unione coniugale e l'assistenza gratuita dello Stato essendo puramente sussidiaria (Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 138 ad art. 159 CC). Una provvigione di causa va attribuita al coniuge richiedente, tuttavia, solo se questi non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC). In concreto si è detto che l'interessata può contare, oltre che sulla rendita AI e sul contributo versatole dall'attore, su una sostanza che supera fr. 56 000.– derivante dal versamento delle rendite AI arretrate (consid. 10). Pur tenendo calcolo che essa dovrà investire fr. 42 000.– per coprire una parte del proprio fabbisogno (loc. cit.), con l'importo residuo di oltre fr. 14 000.– essa appare senz'altro in grado di sopperire alle spese di primo e di secondo grado. Se ne conclude che, a prescindere dalla parvenza di buon esito delle sue domande, l'appellante non può essere considerata indigente. Non sussistono dunque le premesse per concedere né una provvigione ad litem né il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 2. Dal passaggio in giudicato della presente sentenza, _____ è tenuto a versare in via anticipata a _____, entro il 5 di ogni mese, un contributo non indicizzato di fr. 1200.– fino al 31 dicembre 2008. 9. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 850.– sono poste per tre quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. Le ripetibili sono compensate. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico delle parti per metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate. III. La domanda di provvigione ad litem presentata da _____ è respinta. IV. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. V. Intimazione a: – _____ avv. dott. _____, _____ Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario